



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE

N. 19 DEL 05/02/2026

Area Tecnica

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - CIG BA359C8198 - AFFIDAMENTO SERVIZIO/PROROGA TECNICA dal 05/02/2026 al 31/01/2027

Il Responsabile dell'Area Tecnica

— Premesso che:

- gli impianti ENEL Sole, sono costituiti prevalentemente da punti luce insistenti su sostegni e palificazioni di proprietà della Società ENEL SPA e-distribuzione, dunque sostegni utilizzati per la rete di distribuzione del servizio di erogazione energia elettrica alle utenze;
- gli impianti di pubblica illuminazione ENEL Sole non dispongono di linee di alimentazione indipendenti e dedicate e sono alimentati energeticamente dalle numerose linee elettriche di proprietà della società ENEL SPA e-distribuzione;
- le linee di alimentazione a cui la pubblica illuminazione ENEL Sole è accessoria, debbono per loro natura funzionale considerarsi permanentemente in tensione e prive di alcun sezionamento e/o organo di manovra;
- le forniture di energia elettrica di tali impianti, non disponendo di un gruppo di misura dedicato alla linea di illuminazione pubblica, sono sottese a contratti di fornitura forfettari (art. 9.5 della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 29/08);
- a far data dal 01/08/1999, a seguito del conferimento del ramo di azienda inerente il settore della pubblica illuminazione, Enel Sole srl è subentrata ad Enel spa nella proprietà dei n. 193 punti luce presenti sul territorio comunale, oltre ad essere subentrata nel contratto di gestione in essere tra Enel spa e il Comune.
Enel Sole srl dalla data del suddetto subentro ha effettuato, senza soluzione di continuità, la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà, percependo il relativo canone mensile dal Comune di Torre Mondovì in virtù della predetta Convenzione;

— Dato atto che:

- per poter intervenire autonomamente a cura dell'Ente, sugli impianti di cui trattasi occorrerebbe acquisire preventivamente la proprietà della componente ENEL Sole, individuare un soggetto manutentore subentrante, sottoscrivere il regolamento di esercizio trilaterale tra la Pubblica Amministrazione, la Società ENEL SPA e-distribuzione (proprietaria delle linee e dei sostegni) ed il soggetto manutentore subentrante da individuarsi secondo le procedure previste dal DLgs 36/2023;
- il terzo soggetto (impresa manutentrice subentrante) dovrebbe produrre le certificazioni ed abilitazione per intervenire su ed in prossimità di impianti permanente in tensione di proprietà della Società ENEL SPA e-distribuzione (rete distribuzione energia elettrica);

— Dato atto che tali procedure, quali l'identificazione del soggetto subentrante nella manutenzione, la qualificazione del medesimo presso ENEL SPA e-distribuzione e la sottoscrizione del regolamento di esercizio implicano tempi tecnici non attuabili nel breve periodo, tantomeno nell'immediatezza della necessità di garantire il servizio essenziale come qualificata la pubblica illuminazione;

— vista la nota protocollo ENEL Sole nr. 0031733 del 17/09/2025 contenente la proposta di cessione della proprietà ENEL Sole insistente sul territorio del Comune di Torre Mondovì per l'importo di € 5.513,11 oltre iva 10% e rilevato che la proposta implica adempimenti di natura tecnica e giuridica come in disamina ai precedenti capoversi;

— rilevato che con protocollo nr. 4129 del 25/10/2025 questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare ad ENEL Sole la richiesta di dettaglio degli impianti oggetto di proposta di cessione della proprietà;

— dato atto:

- Che nessun riscontro in merito è pervenuto da ENEL Sole;
- Che per procedere ad una puntuale valutazione della proposta di cessione degli impianti di pubblica illuminazione di attuale proprietà ENEL Sole, occorrono gli elementi tecnico economici non attualmente nella disponibilità documentale dell'Ente e da ENEL Sole non trasmessi;

- Che l'importo da ENEL Sole richiesto per la cessione non è stato previsto nel bilancio di esercizio;
 - Che l'eventuale acquisizione della proprietà comporterebbe il trasferimento delle responsabilità civili e penali derivanti dalla conduzione del servizio essenziale di pubblica illuminazione, in capo all'Ente ed ai preposti Uffici della Municipalità;
 - Che non sussistono attualmente gli elementi per poter procedere nel breve periodo.
- dato atto che la Società Enel Sole con sede legale in Via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma, Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 02322600541, provvede dunque attualmente alla gestione e manutenzione degli impianti;
- considerato che al fine di non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio si è provveduta la prosecuzione del servizio oltre le scadenze ivi previste sulla base di quanto previsto dal D.L. 1 del 24 gennaio 2012 convertiti in L. 27/2012 "Misure Urgenti per la Promozione della Concorrenza nei Servizi Pubblici Locali". Art. 25 comma 32 ter: *"...al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale ... alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto ... omissis ... Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo;*
- considerato che, dalle risultanze dell'ultimo anno di gestione del servizio in questione, si può stabilire quale costo del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole (193 centri luminosi) promiscui elettricamente e meccanicamente alle infrastrutture di proprietà e-distribuzione per il periodo dal 03/02/2026 al 31/01/2027 l'importo complessivo a corpo (12 mensilità) di € 4.724,76 oltre iva 22%;
- ritenuto necessario dare avvio alla procedura di affidamento del servizio come sopra descritto;
- Dato atto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, o per i lavori in amministrazione diretta in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
- non appesantire le procedure in considerazione del limitato importo della spesa;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità.
- ritenuto di non richiedere all'operatore economico alcuna garanzia provvisoria e definitiva a fronte della prestazione richiesta, così come consentito dall'articolo 53, commi 1 e 4, del Codice;
- visto ancora l'articolo 17, comma 1, del Codice, che testualmente recita: *«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.»;*
- ritenuto che il provvedimento di cui sopra, trattandosi di affidamento diretto, debba contenere esclusivamente *«...l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...»*, come consentito dall'articolo 17, comma 2, del Codice;

- considerato, in proposito, che per gli enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata anche dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che al comma 1 testualmente recita: *«La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base....»;*
- accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i., non è necessario fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione [M.E.P.A.], in quanto si tratta di affidamento di un servizio per un importo inferiore a € 5.000,00;
- Ritenuto che la Società "Enel Sole S.r.l." garantisce, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, adeguata idoneità professionale, capacità economica finanziaria proporzionata all'oggetto del servizio;
- dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico, mediante accesso al portale "DURC online" messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 18 maggio 2026;
- visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Torre Mondovì;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) 2026/2028;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 30 dicembre 2025 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028";
- richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 25 giugno 2024 con cui al sottoscritto è stato conferito in via eccezionale e temporanea l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000 s.m.i.;
- dato atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso dal responsabile del servizio unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
2. di affidare alla Società Enel Sole con sede legale in Via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma, Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 02322600541, il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole (193 centri luminosi) promiscui elettricamente e meccanicamente alle infrastrutture di proprietà ENEL SPA e-distribuzione per il periodo dal 03/02/2026 al 31/01/2027 per l'importo complessivo a corpo (12 mensilità) di € 4.724,76 oltre iva 22% pari ad € 1.039,45 per complessivi € 5.764,21;
3. di precisare, in merito al contratto che si intende stipulare – ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'articolo 17, comma 2, del Codice – quanto segue:

Oggetto del contratto	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole (193 centri luminosi) promiscui elettricamente e meccanicamente alle infrastrutture di proprietà e-distribuzione per il periodo dal 03/02/2026 al 31/01/2027
------------------------------	---

Fine da perseguire	Prosecuzione erogazione pubblico servizio
Clausole ritenute essenziali	▪ Ammontare del contratto: l'importo è pari ad € 4.724,76, oltre all'Iva nella misura di legge. ▪ Modalità di pagamento: il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. ▪ Tracciabilità dei flussi finanziari: l'operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
Modalità di scelta del contraente e motivazione	Affidamento diretto [articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice] per le motivazioni espresse in premessa.
Requisiti	Requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, da attestare con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice.

4. di impegnare a favore della Ditta "Società Enel Sole con sede legale in Via Luigi Boccherini 15, Roma la somma di € 5.764,21 imputando la spesa alla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macro Aggregato 103, Cap. 2890/2/1 "manutenzione ordinaria pubblica illuminazione" del bilancio di previsione 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG), richiesto all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e assegnato per questa procedura, è il seguente: **BA359C8198**.
6. di disporre che l'incarico in oggetto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i., alla pagina "Bandi di gara e Contratti", in quanto configurabile come "contratto di appalto di servizi" riconducibile alla disciplina del Codice.

Torre Mondovì, lì 05/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Andrea Giaccone